

**Proposta di legge n. 84/10 di iniziativa dei consiglieri regionali Franco Sergio, Orlandino Greco
recante: "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"**

Art. 1

(Finalità del provvedimento)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.

Art. 2

(Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità)

1. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge:

- a) i comuni, singoli e associati, e le Aziende sanitarie provinciali (ASP);
- b) i soggetti del terzo settore di cui all'art. 14 legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria, in attuazione della legge n. 328/2000) e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
- c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
- d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
- e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 3

(Destinatari)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell'intera popolazione e in particolare ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi da GAP.

2. La diagnosi di soggetto affetto da GAP, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema sociosanitario, è formulata dai servizi territoriali dipendenze e dai servizi multidisciplinari integrati accreditati.

Art. 4

(Competenze della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Calabria:

- a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da G.A.P. nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze, anche tramite l'attività del tavolo tecnico regionale osservatori e dell'osservatorio regionale sulle dipendenze;
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale, approva il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di azione regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);
- c) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e non, mediante l'osservatorio regionale sulle dipendenze;

- d) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco;
- e) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico;
- f) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento *e sostegno ai singoli e alle famiglie;
- g) svolge attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con le ASP e gli enti locali;
- h) sostiene le iniziative delle:
 - 1) associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con enti locali, ASP e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
 - 2) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;
- i) collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti;
- j) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale;
- k) istituisce un gruppo di lavoro, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, composto da rappresentanti delle direzioni generali della Regione competenti in materia, delle ASP, delle associazioni regionali delle imprese, delle associazioni regionali aventi le finalità di prevenzione e contrasto di cui all'articolo 1, comma 1, e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Calabria, a cui vengono invitati anche rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il compito di raccogliere ed elaborare dati e informazioni, individuare eventuali criticità, elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta regionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispose i contenuti grafici di un marchio regionale 'Slot-free — Regione Calabria', rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

3. La Regione, tramite le ASP, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n: 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. La Regione rende inoltre disponibile, tramite le ASP, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.

4. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito

all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.

5. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito.

6. La Regione, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispose un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative, forme di controllo e sanzioni per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso:

- a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre;
- b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito.

Art. 5

(Istituzione dell'Osservatorio regionale)

1. È istituito, a titolo gratuito, l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.

2. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento regionale competente, che ne assicura il Supporto tecnico, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, che lo presiede;
- b) due rappresentanti dei comuni capofila, designati da ANCI Calabria;
- c) un rappresentante per ciascuna ASP territoriale;
- d) un rappresentante dei Centri Servizio per il Volontariato;
- e) due rappresentanti delle associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel settore da almeno un anno;
- f) un rappresentante delle associazioni che si occupano di dipendenze.

3. L'Osservatorio così istituito, avrà i seguenti compiti:

- a) relazionare annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da G.A.P.;
- b) formulare proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1;
- c) istituire un servizio di assistenza e consulenza per la cura e la prevenzione del G.A.P., attraverso l'avvio di un servizio di centralino telefonico e di un consultorio presso le sedi già predisposte presso le ASP di competenza.

4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito, salvo il riconoscimento di un rimborso spese.

5. È istituito il marchio regionale "Slot-free — Regione Calabria".

6. Il marchio " Slot-free — Regione Calabria" è rilasciato dalla Regione Calabria agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio " Slot-free — Regione Calabria".

Art. 6
(Competenze dei comuni)

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da G.A.P., è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale in misura che non sia non inferiore al limite di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di cui al medesimo comma sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. I sindaci promuovono reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e le ASP, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
4. I sindaci, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
5. I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi 'Slot-free' di cui all'articolo 4, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
6. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del d.l. 158/2012.
7. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio.

Art. 8
(Competenze delle ASP)

1. Le ASP promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da G.A.P. mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.
2. I dipartimenti dipendenze e i servizi multidisciplinari integrati accreditati, in raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano:
 - a) l'attività di accoglienza;
 - b) la valutazione diagnostica;
 - c) la presa in carico e cura;
 - d) il reinserimento sociale della persona affetta da G.A.P.;
 - e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di gioco d'azzardo patologico.
3. I dipartimenti di prevenzione medica, tramite le proprie unità operative complesse, predispongono un piano operativo per il controllo igienico sanitario delle strutture in cui sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in particolare verificano la conformità della documentazione prevista dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.

37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

Art. 8

(Disposizioni relative alla formazione del personale delle sale da gioco e dei gestori dei locali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con ANCI Calabria, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.

Art. 9

(Sanzioni amministrative)

1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

Art. 10

(Rimodulazione IRAP)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per cento gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.

2. L'agevolazione di cui al comma 5 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui all'art. 10 commi 1 e 3. In relazione all'agevolazione fiscale tali modalità sono definite anche con riferimento al regime d'aiuto prescelto.

Articolo 11
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio in corso in euro 125.500, si provvede mediante prelievo, per euro 35.500, dalla UPB U.008.001.001 - capitolo U0700110101 "Fondo speciale di parte corrente", e per euro 90.000 dalla UPB U.008.001.001 - capitolo U0700110101 "Fondo speciale di parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, che vengono ridotte del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 125.500,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico di un capitolo di nuova istituzione all'interno della UPB U.006.001.002.001 "Interventi per la prevenzione e cura delle patologie di rilievo sociale" dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime, quantificati in euro 121.500 per l'esercizio 2016 e in euro 121.500 per l'esercizio 2017; si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, mediante legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

4. A decorrere dall'esercizio 2016, le minori entrate derivanti dall'agevolazione fiscale di cui all'articolo 10, comma 1, stimate in euro 514.200 annui, sono compensate dai maggiori introiti derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 3 del medesimo articolo.

5. A decorrere dagli esercizi successivi al 2017 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione di bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 4 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

Art. 12
(Norma transitoria)

1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.

Art. 13
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.